



# COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

## **REGOLAMENTO PER L'UTIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DELLE COMPETIZIONI ELETTORALI, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 10/12/1993, n. 515**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1994

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali di proprietà comunale in occasione delle competizioni elettorali, ai sensi dell'art. 19 della legge 10.12.1993, n. 515.

## **ART. 2 – LOCALI DISPONIBILI**

I locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti destinati all'uso di cui al precedente art. 1 sono:

- 1) aula consiliare (presso la sede del Palazzo Municipale. P.za C. Battisti n. 1)
- 2) auditorium (presso la Scuola Media "Leonardo Da Vinci", via S. Giovanni Bosco)
- 3) le seguenti sedi delle Consulte di Quartiere:
  - a) Consulta di Quartiere Nord (presso la III° Scuola Media, viale Sant'Anna, frazione San Damiano);
  - b) Consulta di Quartiere Ovest (p.za Togliatti);
  - c) Consulta di Quartiere Sud (presso la ex palestra "Parini", via XXV Aprile);

## **ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO**

L'utilizzo dei locali di cui al precedente art. 2 viene concesso, senza oneri per il Comune, a decorrere dal giorno di indizione dei Comizi elettorali, previa presentazione di richiesta scritta a firma del Responsabile organizzativo locale dei partiti o movimenti presenti nella competizione elettorale.

La richiesta, indirizzata all'Ufficio segreteria del comune, deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per l'utilizzo e deve contenere l'indicazione del locale prescelto e dell'ora di inizio e fine della manifestazione elettorale.

L'esito della richiesta verrà comunicato, anche verbalmente, dall'Ufficio Segreteria il giorno seguente la data di presentazione.

L'utilizzo del locale potrà essere formalmente concesso previo pagamento dei costi sopportati dall'Amministrazione Comunale di cui al seguente articolo.

L'utilizzo dei locali verrà concesso per un massimo di tre volte per ogni partito o movimento politico, a distanza di almeno 7 giorni tra una manifestazione e l'altra.

Ogni partito o movimento politico deve presentare apposita istanza, nei modi e nei termini indicati al presente 2° comma, per ogni singolo utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dei locali comunali non viene concesso se coincidente con attività istituzionali del Comune.

## **ART. 4 – RIMBORSO SPESE**

I soggetti richiedenti i locali di cui al precedente art. 2 sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in ordine al consumo di energia elettrica e degli oneri per riscaldamento, pulizia e personale comandato per il servizio di apertura e custodia del locale.

L'importo unitario delle spese di cui al precedente comma sarà determinato dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni degli uffici competenti.